



Ai Dirigenti Generali Centrali e  
Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e  
Periferici

Ai Dirigenti Responsabili delle  
Strutture Sociali

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

**Loro Sedi**

## **Nota operativa n. 06 del 30/12/2010**

**Oggetto:** *gestione delle controversie di lavoro e dei tentativi di conciliazione: adempimenti connessi alla luce delle modifiche apportate dall'art. 31 della L. 4 novembre 2010, n. 183 agli artt. 410 ss c.p.c..*

Al fine di attuare tempestivamente e correttamente le modifiche apportate dalla L. 4 novembre 2010 n. 183 (rubricata " *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*") alle disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro (disciplinate dagli artt. 410 ss c.p.c.), con la presente nota (che annulla e sostituisce le note p.e. n. 460 del 5.07.2002 e n. 758 del 28.01.2003 della scrivente Direzione), si indicano i nuovi adempimenti relativi alla gestione delle controversie di lavoro e dei tentativi di conciliazione spettanti alle singole unità organizzative interessate.



La novità legislativa introdotta dall'art. 31 della legge di cui all'oggetto applicabile, per espresso dettato legislativo (art 31, comma 9 della L. 183/2010), anche alle controversie di cui all'art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i., è rappresentata dall'abrogazione degli artt. 65 e 66 del predetto D.L.vo n. 165/2010, degli artt. 410 bis e 412 bis e dalla riformulazione degli artt. 410, 411, 412, 412 ter, 412 quater c.p.c..

A seguito di tale modifica legislativa è venuta meno l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro prevista dall'abrogata normativa.

Sino all'entrata in vigore della L. n. 183/2010, infatti, l'esperimento del tentativo di conciliazione (o quantomeno il decorso del termine di 90 giorni dalla sua richiesta) costituiva condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro.

A decorrere dal 24 novembre 2010, invece, le parti sono libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria e l'esperimento del tentativo di conciliazione diviene una mera facoltà.

Alla facoltatività del tentativo di conciliazione si accompagna un ampliamento delle possibili forme e procedure conciliative.

Ai sensi dei nuovi artt. 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater c.p.c., infatti, le parti possono :

- a) promuovere, facendosi assistere eventualmente anche dall'associazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato, il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro;
- b) promuovere il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro ed affidare, in qualunque fase del tentativo, alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. In tal caso, nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia le parti devono indicare: **1)** il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; **2)** le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da oneri comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, cod. civ..

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. con ricorso dinanzi al tribunale in funzione di giudice unico del lavoro entro trenta giorni dal deposito;

- c) promuovere il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro e promuovere in tale sede l'arbitrato cd irrituale secondo le modalità previste dall'art. 412 quater c.p.c. al quale si rinvia;
- d) sia la conciliazione che l'arbitrato nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere altresì svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi. In tal caso non si applicano, per espresso dettato legislativo, le disposizioni di cui all'art. 410 c.p.c. ed il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell'associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro. Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, accertata l'autenticità del processo verbale provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale lo dichiara esecutivo con decreto.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso, con la presente nota operativa si forniscono indicazioni sulla gestione delle controversie di lavoro e del tentativo di conciliazione di cui alla lett. a) disciplinato dai nuovi artt. 410 e 411 c.p.c.

A decorrere dal 24 novembre 2010, la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i soli venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La richiesta di conciliazione deve essere sottoscritta in originale dall'istante e consegnata a mano o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o inviata a mezzo e-mail certificata alla Direzione provinciale del lavoro e consegnata in copia alla controparte.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 25 novembre 2010, n.3428 ha precisato che, per espressa scelta del legislatore, resta escluso l'invio a mezzo fax.

La richiesta di conciliazione, ai sensi del novellato art. 410, comma 6 c.p.c., deve contenere:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove si trova la sede presso la quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;



- 3) il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti la procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la predetta nota chiarisce che la totale mancanza degli elementi sopra indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie; in tal caso l'Ufficio territoriale informerà il ricorrente affinché proceda ad integrare la propria richiesta.

Il nuovo art. 411 c.p.c. dispone che se la conciliazione esperita ai sensi del nuovo art. 410 c.p.c. riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione che il giudice, su istanza della parte interessata, dichiara esecutivo con decreto.

Se invece l'accordo non si raggiunge, sulla Commissione di conciliazione grava l'obbligo di formulare una proposta conciliativa.

Se la proposta della Commissione di conciliazione non viene accettata, i termini di essa devono essere riassunti nel verbale contenente anche le indicazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione di conciliazione e non accettata dalle parti senza adeguata motivazione il giudice deve tener conto in sede di giudizio.

Si evidenzia, che essendo il giudice del lavoro obbligato ex lege (artt. 411, 2° comma e 420, 1° comma c.p.c.), sia a tenere conto delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione di conciliazione e non accettata senza adeguata motivazione, sia a formulare egli stesso una proposta transattiva all'udienza di discussione e, considerato che la facoltatività del tentativo di conciliazione consente all'Istituto di decidere se aderire o meno all'esperimento del medesimo, per i tentativi promossi durante la vigenza della L. 183/2010 sarà necessario valutare anche la possibilità di non dar corso alla procedura conciliativa.

Giova altresì evidenziare che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 410 c.p.c. come riformulato dall'art. 31 della L. n. 183/2010, la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta l'amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, c.p.c. non può dar luogo a responsabilità amministrativa o contabile salvi i casi di casi di dolo e colpa grave.

Si evidenzia, che il nuovo art. 411 c.p.c. stabilisce che ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso, depositato ai sensi

dell'art. 415 c.p.c., dovranno essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Ciò premesso e come già chiarito con nota pe prot. n. 758 del 28.01.2003 (che viene integralmente sostituita dalla presente nota), l'oggetto della controversia determina l'Ufficio competente alla gestione complessiva della controversia (eventuale esperimento del tentativo di conciliazione e costituzione in giudizio).

Conseguentemente, a decorrere dal 24 novembre 2010, per individuare l'Ufficio competente si dovranno distinguere due casi :

**1. Se la controversia ha ad oggetto atti e/o comportamenti della Direzione Generale, competente alla gestione della medesima è l'Ufficio IV – Contenzioso e Disciplina della scrivente Direzione. In tal caso verrà adottata la seguente procedura:**

a) alla ricezione, presso la sede di servizio del dipendente, dell'istanza relativa al tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, le unità organizzative interessate, dovranno trasmettere immediatamente, tramite fax (06. 5101.8525) o posta elettronica ([dcpeuff4@inpdap.gov.it](mailto:dcpeuff4@inpdap.gov.it)), alla Direzione Centrale scrivente – Ufficio IV Contenzioso e Disciplina - copia della richiesta medesima, indicando contestualmente il nome del funzionario, munito del potere di conciliare, che rappresenterà l'Istituto dinanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro qualora il predetto Ufficio IV decida di aderire all'espletamento del tentativo di conciliazione.

Sul punto si evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 31 della L. 183/2010, per la validità della riunione dinanzi alla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro oggi, in conformità a quanto previsto dal nuovo art. 410 c.p.c., è sufficiente la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante del lavoratore ed un rappresentante del datore di lavoro munito del potere di conciliare.

b) L' Ufficio IV della D.C. Risorse Umane, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente valuterà, in conformità a quanto previsto dall'art.410, 1 comma del c.p.c., l'opportunità di aderire o meno alla richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione. In caso positivo il predetto Ufficio trasmetterà alla sede competente la delega contenente la nomina del funzionario munito del potere di transigere e conciliare.

c) In conformità a quanto previsto dall'art. 410, comma 7 c.p.c., solo nell'ipotesi in cui il predetto Ufficio IV, deciderà di aderire alla richiesta di espletamento di tentativo di conciliazione, trasmetterà alla sede interessata ed alla competente Direzione provinciale del

lavoro, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento di copia della richiesta di espletamento del tentativo, una relazione contenente le difese, le eccezioni di fatto e di diritto, nonché le eventuali domande riconvenzionali.

- d) Entro i dieci giorni successivi al deposito la competente Direzione provinciale del lavoro fisserà la comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni.
- e) Espletato il tentativo di conciliazione il Dirigente dell'Ufficio interessato deve trasmettere, senza indugio, copia del verbale di riunione all'Ufficio IV della D.C. Risorse Umane.
- f) Qualora l'Ufficio interessato riceva un atto introduttivo del giudizio, lo trasmetterà immediatamente in originale (ed anticipandolo anche tramite fax o posta elettronica) all'Ufficio IV che gestisce la controversia corredato da tutta la documentazione (compreso quindi l'eventuale verbale della conciliazione tenutasi dinanzi alla competente DPL) ritenuta utile alla difesa dell'Istituto ovvero allegata al ricorso.

**2. Qualora invece la materia controversa riguardi atti e/o comportamenti del Dirigente del singolo Ufficio, la gestione della controversia (compresi i necessari adempimenti di natura amministrativo-contabile) spetta a quest'ultimo.**

In tal caso il Dirigente è legittimato a decidere se aderire o meno alla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.

- a) In caso positivo, entro i venti giorni successivi al ricevimento della richiesta di conciliazione, il Dirigente dovrà trasmettere alla competente Direzione provinciale del lavoro una memoria contenente la nomina del funzionario che rappresenterà l'Istituto nella sua qualità di datore di lavoro, munito del potere di conciliare, le difese, le eccezioni di fatto e di diritto, nonché le eventuali domande riconvenzionali.

Espletata la conciliazione il Dirigente dell'Ufficio interessato dovrà trasmettere all'Ufficio IV, che mantiene funzioni di coordinamento giuridico, copia del verbale formatosi dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro.

- b) Il Dirigente del singolo Ufficio interessato, nel caso in cui decida di non aderire alla richiesta di espletamento di tentativo di conciliazione ovvero nel caso in cui venga notificato il ricorso introduttivo del giudizi, dovrà costituirsi in giudizio, adottando la necessaria determinazione dirigenziale, avvalendosi dell'Avvocatura interna all'Istituto.

In tal caso, ferma restando la competenza del Dirigente interessato a gestire la controversia, l'Ufficio IV - Contenzioso e Disciplina - mantenendo funzioni di coordinamento giuridico oltre a dover essere tempestivamente informato dall'Ufficio interessato di una

conciliazione totale o parziale eventualmente intervenuta, della controversia giurisdizionale pendente, nonché dell'esito di tali procedure potrà, ove lo ritenga opportuno, trasmettere al Dirigente interessato una relazione di carattere generale e/o integrativa di quanto già dedotto da quest'ultimo da utilizzare nella fase giurisdizionale.

Ciascuna Direzione Regionale, inoltre, deve provvedere ad inviare all'Ufficio IV rapporti trimestrali – con decorrenza dal mese di gennaio – sull'andamento complessivo del contenzioso del lavoro.

Si evidenzia infine che, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la richiamata nota del 25 novembre 2010, prot. n. 3428, ha precisato che le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre 2010 e per le quali il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c., vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio *tempus regit actum*, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere nelle modalità previste dall'art. 410 c.p.c. come vigente al momento della presentazione del ricorso.

Pertanto, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice, in applicazione dell'art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione di conciliazione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al nuovo art. 410 c.p.c., bensì dovrà applicare la disciplina previgente.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza tutto il personale in servizio presso il settore contenzioso dei contenuti della presente nota operativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Dr. Vincenzo Caridi

*f. to Caridi*

